

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' corrente la Società per Azioni denominata:

"Brescia Trasporti S.P.A."

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325-bis cod. civ.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Brescia.

Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie e altresì trasferita la sede della società, purché nel territorio nazionale.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di anticipato scioglimento.

Art. 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- 1) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto in genere ed, in particolare, di interesse regionale e locale così come definiti dal D.Lgs. 422/97 e norme di legge successive;
- 2) la produzione, la trasformazione e la vendita di energia elettrica, nonché l'attività di officina elettrica.

Essa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, comprese le assunzioni di mutui industriali, mobiliari ed immobiliari, prestare garanzie a favore di terzi; assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto ritenuto necessario, opportuno o utile dall'Organo Amministrativo per il miglior conseguimento dello scopo nonché nei limiti di cui alle leggi 1/91 e 197/91.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 11.628.000,00 (undicimilioni seicentovenitottomila virgola zerozero) ed è diviso in 11.628.000 (undicimilioni seicentovenitottomila) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo Amministrativo può ricevere dai soci versamenti in conto capitale. Può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Sono fatte salve le previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.

Art. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e indivisibili.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Art. 7 - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci proporzionalmente alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento per rinuncia di alcuni, ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità" e/o a sua/e società controllata/e che avrà anche diritto di prelazione a parità di condizioni, in caso di offerta di azioni ad aspiranti nuovi soci.

Qualora un socio intenda cedere proprie azioni a nuovi soci e "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità" non si sia avvalsa del diritto di prelazione il trasferimento sarà subordinato al gradimento espresso, entro un mese dalla richiesta scritta, dall'Organo Amministrativo, il quale, in caso di diniego, dovrà indicare un diverso acquirente di proprio gradimento a parità di condizioni.

Sono fatte salve le previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.

Le stesse regole di cui sopra varranno per i diritti di opzione in casi di aumenti di capitale e per emissioni o trasferimenti d'obbligazioni convertibili. Il domicilio del soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI

L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ.

La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ.

Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 10 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 11 - ASSEMBLEA

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti effettivi

del Collegio Sindacale.

In tali casi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Collegio Sindacale assenti.

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea:

- la nomina, la determinazione dei poteri e del compenso dell'amministratore unico e del Direttore Generale;
- l'approvazione di fidejussioni di importo superiore a un milione di euro ciascuna;
- l'assunzione di mutui di importo superiore a tre milioni di euro ciascuno;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma di importo superiore a 500.000 euro ciascuna.

Art. 12 - RIUNIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o ricorrendo particolari esigenze per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 13 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

E' valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per corri-

spondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Art. 14 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina un Segretario, che redige il verbale sotto la direzione del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi e il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta e annuncia i risultati delle votazioni. Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che è redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il Segretario ha diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma e secondo le materie previste dalla legge fatte salve le materie che il presente statuto riserva all'Organo Amministrativo.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministratore Unico non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche, controllanti o vigilanti. Qualora sia dipendente della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11, del medesimo D.Lgs. 175/2016, esso ha l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Al sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministratore Unico non può essere amministratore della società controllante, a meno che siano attribuite al medesimo deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

È fatto divieto di corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di

esclusiva competenza dell'assemblea.

La società è controllata, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dalla società "Brescia Mobilità S.p.A.", in posizione di capogruppo ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ.. In relazione a questa posizione la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e di servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito e nei limiti e condizioni di queste attività, l'Amministratore Unico non sarà in posizione di "conflitto di interessi".

Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La rappresentanza della società con la firma sociale spetta all'Amministratore Unico, ovvero, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori.

Il Direttore Generale esercita i poteri che gli vengono attribuiti.

Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 c.c., l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chiunque i seguenti atti:

- = nomina, sospensione e licenziamento del dirigenti;
- = approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- = assunzione e cessione di partecipazioni superiori al 50% del loro capitale sociale o per un prezzo inferiore ad euro 500.000 (cinquecentomila);
- = acquisizione, cessione e permuta anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore ad euro 300.000 (trecentomila) per ogni singola transazione;
- = concessione di prestiti di importo superiore a 300.000 (trecentomila) euro per ogni singolo atto;
- = prestazione di garanzie di singolo importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila);
- = assunzione di mutui e aperture di credito bancarie di importo inferiore a 3 milioni di euro;
- = assunzione e rinuncia di rapporti di concessione di pubblici servizi;
- = transazioni di qualsiasi genere e forma di importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila) per singolo atto.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V

SINDACI

Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120 e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale, entro il limite dell'indennità spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei con-

ti del Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'assemblea determina anche gli esercizi di durata della nomina e il compenso per la funzione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La revisione legale dei conti sulla società non può essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO VI

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 20 - ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 21 - BILANCI ED UTILI

Gli utili netti d'esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% (cinque per cento) e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 22 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.

Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 del codice civile.

Art. 23 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

FIRMATO:

EZIO CERQUAGLIA

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.